



UNIONE COMUNI "MADONIE"

Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA)
Tel. 0921.684111 - Fax 0921.641050 - CF.: 96020670822 - P.IVA : 05745210822

SETTORE TECNICO

Tel. 0921.992419

PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it

E-Mail: settore-tecnico@unionemadonie.it

PROGETTO PER LA FORNITURA KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA – SMART METER ACQUA



| N° TAV. | DESCRIZIONE ELABORATI | FORMATO |
|---------|--|-----------|
| 1 | Relazione illustrativa - stima dei costi – incentivi funzioni tecniche | A4 |
| 2 | Capitolato speciale d'appalto | A4 |
| 3 | DUVRI | A4 |
| 4 | Schema di contratto attuativo di accordo quadro (art. 54 c.3 del D. LGS 50/2016 ss.mm.ii) | A4 |

| | |
|--------------|--------------------|
| Data: | Aprile 2021 |
|--------------|--------------------|

Collaboratori: *Geom. Alleri Giuseppe – Geom. La Placa Giuseppe*

Firmato digitalmente da **PROGETTISTA – RUP**

PhD. Ing. Pietro Conoscenti

CF: CNSPTR64L24C067G



REP. N. _____ DEL _____

UNIONE MADONIE

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, ai sensi dell'art. 54 c.3 del Dlgs 50/2016 e ssmmii, PER LA FORNITURA DI KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA – SMART METER ACQUA

CUP: _____ CIG:-----

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno ____ del mese di _____, in Petralia Soprana, presso la Sede dell'Unione Madonie e nell'Ufficio del _____, innanzi a me, Dott. _____, Segretario dell'Unione Madonie, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett. C, del D. Leg.vo 267/2000, sono personalmente comparsi:-----

DA UNA PARTE

L'Ente Unione Madonie (che nel contesto del presente atto sarà anche denominato "Amministrazione Appaltante"), rappresentato dal **PhD Ing. Conoscenti Pietro** nato a _____ (PA) il _____, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Petralia Soprana nella casa dell'Unione Madonie, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del detto Ente che in quest'atto rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, all'uopo incaricato giusta Delibera dell'Unione Madonie n. 30 del 12/11/2019 con la quale nomina Responsabile del settore tecnico dell'Unione Madonie il PhD. Ing. Conoscenti Pietro. Lo stesso dichiara che l'Unione dei Comuni "Madonie" ha il seguente codice fiscale 96020670822;-

DALL'ALTRA PARTE:

IL/ La _____ con sede legale in _____ ()

via _____ C.F. e P. IVA.: _____, iscritta nel Registro

delle Imprese CCIAA di _____ con P. IVA.: _____ e n. REA

_____ dal _____; **(CAPOGRUPPO MANDATARIA del**

costituendo RTP), per la quale dichiara di intervenire a quest'atto il **Sig.**

_____ nato a _____ il _____ CF: _____ e

residente a _____ () in Via _____ n. _____,

Detti componenti della cui identità personale, capacità, qualità e poteri sono

certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio

consenso, all'assistenza dei testimoni, sono qui convenuti al fine di stipulare il

presente contratto in forma pubblica amministrativa per la migliore intelligenza

del quale -----

SI PREMETTE

- Diversi comuni madoniti, nell'ambito dell'evoluzione del servizio idrico

integrato verso le logiche Industria 4.0, hanno identificato un importante e

strategico progetto di innovazione il servizio di misurazione dei consumi

idrici e di ammodernamento del proprio parco contatori, attraverso

l'installazione di misuratori intelligenti.

- In tale contesto, l'Unione dei Comuni Madonie è stata formalmente delegata

con relative delibere di giunta da parte dei Comuni di: Caltavuturo (G.M. n.

163 del 22.12.2020), Castelbuono (G.M. n.188 del 30.12.2020),

Campofelice di Roccella (G.M. n. 2 del 15.01.2021), Collesano (G.M. n.2 del

15.01.2021), Geraci Siculo (G.M. n. 6 del 19.01.2021), Isnello (G.M. n.1 del

18.01.2021), Petralia Soprana (G.M. n.1 del 20.01.2021), Petralia

Sottana(G.M. 04 del 19.01.2021), Polizzi Generosa (G.M. n. 158 del 17.12.2020), Scillato (G.M. n. 05 del 14.01.2021) e Sclafani Bagni (G.M. n.78 del 16.12.2020), ad attivare un Accordo Quadro ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di Kit di contatori intelligenti da installare presso le utenze civili ed industriali servite dai predetti comuni nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;

- Con le richiamate delibere, i predetti comuni, hanno anche provveduto ad approvare lo schema di ACCORDO, fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 N°241, con L'UNIONE DEI COMUNI "MADONIE" per il conferimento all'Unione ed alla Centrale Unica di Committenza della stessa del mandato alla fornitura dei Kit di contatori intelligenti, al cui interno viene altresì stimato il fabbisogno dei singoli comuni ed i tempi di previsione delle forniture;

- L'Unione dei Comuni "Madonie", con il predetto accordo, è stata delegata ad esperire le procedure di gara mediante Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 mentre i comuni si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria al soddisfacimento dei relativi Piani di Fabbisogno Comunale;

- Con delibera di Giunta dell'Unione n° del si è approvato il progetto di fornitura di che trattasi;

- Visto il bando di gara pubblicato sulla GUCE n° e GURI n° in data --/-- /2020 riferito alla procedura di gara numero ;

- Che l'AQ avrà una durata di 4 anni (2020/202) e/o fino al raggiungimento della fornitura per una somma totale massima di € _____ IVA esclusa;

- Vista la Determina numero ____ del --/--/2020 l'appalto veniva aggiudicato in via definitiva ed efficace all'operatore economico de quo;

- Atteso che:

a) sono state svolte le procedure di verifica dei requisiti generali auto dichiarati, anche attraverso il sistema dell'AVCPASS dell'Anac che sono state acquisite agli atti di quest'Ufficio;

-b) sono state acquisite le autodichiarazione antimafia di tutti i componenti della società da cui emerge che nulla osta sotto questo aspetto al presente affidamento in concessione;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, degli atti ivi richiamati, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2. Costituiscono altresì parte integrante del presente accordo tutti i documenti e gli atti principali ed integrativi consegnati nel corso e/o a seguito della procedura di gara:

- Bando di GARA – Allegato A;
- Fideiussione assicurativa – Allegato B – prot. arrivo n° ;
- Modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari – Allegato C – prot. arrivo n° ;

- Listino Prezzi presentato in sede di Gara – Allegato D.

1.3. Se pur non allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: “Bando di gara”; “Chiarimenti al Bando”; “Offerta Economica presentata in sede di gara”; “Certificazioni”; “Elenco Prodotti”.

ART. 2 - Definizioni

2.1. Nel presente contratto i termini indicati dovranno essere interpretati nel seguente modo:

- per Stazione Appaltante dovrà intendersi l'Unione dei Comuni Madonie come in epigrafe identificata;
- per Parti dovranno intendersi congiuntamente l'Unione dei Comuni Madonie e la _____;
- per Attività dovranno intendersi quelle indicate all'art. 5 del presente Contratto e del Bando di gara ed allegato al presente atto.
- AGGIUDICATARIO: Contraente dell'Accordo Quadro, indicato anche come Contraente o Aggiudicatario o appaltatrice;
- ACCORDO QUADRO: accordo concluso fra l'Unione dei Comuni Madonie e l'Appaltatore al fine di stabilire le clausole relative e le condizioni di aggiudicazione dei contratti applicativi, indicato anche come A.Q.;
- CONTRATTO APPLICATIVO: il presente contratto stipulato fra le parti;
- APPALTI SPECIFICO: Contratto di fornitura che stipulerà ciascun comune con l'appaltatore della fornitura di che trattasi;
- ORDINATIVO/ORDINE DI LAVORO: l'ordinativo di fornitura da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell'Affidatario, trasmesso dal RUP e/o DEC;

- CSA: Capitolato Speciale d'Appalto
- RUP: Responsabile del Procedimento;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- D.U.R.C.: Documento Unico per la Regolarità Contributiva

ART. 3 - Disciplina Applicabile

3.1. Il presente Contratto Attuativo definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni ed alle modalità di affidamento dei singoli ordini di fornitura da parte degli 11 comuni elencati in premessa, i quali di volta in volta, stabiliranno specificatamente la fornitura, gli importi ed il termine di consegna indicato nel singolo ordine di fornitura.

3.2. Il valore economico, indicato nel Bando, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

3.3. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione dell'Unione dei Comuni "Madonie" nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dell'Appalto Specifico e/o ordine di fornitura per un quantitativo minimo predefinito.

3.4. L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Appalti Specifici e/o ordini di fornitura che, in riferimento al richiamato A.Q. verranno emessi dagli 11 comuni aderenti.

3.5. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Appalti Specifici e/o ordini di fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/16. e ss.mm.ii.

3.6. L'esecuzione della fornitura di cui ai singoli Appalti Specifici e/o ordini di

fornitura dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in

materia di lavori pubblici.

3.7. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della

Unione dei Comuni "Madonie" e degli 11 comuni aderenti, si impegna ad

applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai

propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di

previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e

sicurezza del lavoro.

3.8. Delle forniture eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo

le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Appalti Specifici e/o

ordini di fornitura dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la

cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per

quel singolo Appalti Specifici e/o ordini di fornitura.

ART. 4 - Importo dell'Accordo Quadro

4.1. Come da bando di gara, l'Accordo Quadro stipulato con l'operatore

economico avrà durata temporale di quattro anni decorrenti dalla data di

stipula del medesimo. Con comunicazione scritta all'Operatore Economico

la durata potrà essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi e comunque nei

limiti di capienza del Valore Stimato dell'Accordo e per il tempo necessario

alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione

dell'eventuale nuovo contraente.

4.2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale gli 11

comuni aderenti, potranno affidare le forniture secondo quanto specificato

nel bando di gara.

4.3. L'Accordo Quadro potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Appalti Specifici e/o ordini di fornitura.

4.4. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è: XXXXXXXXXXXX € oltre IVA. L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro, comprensivo di tutti gli oneri e rappresentativo della sommatoria degli ordini che presumibilmente potranno essere affidati nel corso della durata dell'Accordo stesso, è stimato in Euro € XXXXXX (oltre IVA al 22%).

4.5. L'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale per ciascun prodotto unitario come segue:

| N° ID | Tipologia contatore | Pollici | Quantità | Prezzo Unitario Iva esclusa |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-----------------------------|
| 1 | DN 15 | 1/2" | 20.897 | € |
| 2 | DN 20 | 3/4 " | 518 | € |
| 3 | DN 25 | 1" | 247 | € |
| 4 | DN 32 | 1"+1/4" | 100 | € |
| 5 | DN 40 | 1"+1/2" | 100 | € |
| 6 | DN 50 | 2" | 115 | € |
| 7 | DN100 | 4" | 1 | € |
| 8 | DN125 | 5" | 2 | € |
| 9 | Sistema smart (telelettore + | | 37 | € |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | software | | | |
| | gestionale) | | | |

da applicare negli ordini di fornitura. Rimangono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione.

4.6. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante nè gli 11 comuni aderenti ad appaltare le prestazioni oggetto dell'appalto nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

4.7. Gli importi individuati alla precedente tabella A sono da intendersi di massima e subordinati alla preventiva approvazione da parte degli 11 Comuni che hanno delegato l'Unione ed hanno sottoscritto un apposito Accordo in base alla disponibilità dei diversi capitoli di spesa. Pertanto l'operatore economico con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro accetta sin da ora di stipulare nell'ambito della validità dell'Accordo Quadro Appalti Specifici e/o ordini di fornitura in base alle somme effettivamente disponibili di ciascun Comune.

ART. 5 - Oggetto del Contratto Attuativo

5.1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 c.3 del Dlgs 50/2016 e ssmmii, da stipularsi con un solo operatore economico e riguarda la "FORNITURA DI KIT CONTATORI PER ACQUA POTABILE CON MODULO DI TELELETTURA – SMART METER ACQUA", da consegnare presso gli 11 Comuni aderenti in forza di uno specifico accordo fra pubbliche amministrazioni stipulati come segue: Caltavuturo (G.M. n. 163 del 22.12.2020), Castelbuono (G.M. n.188 del 30.12.2020), Campofelice di Roccella (G.M. n. 2 del 15.01.2021),

Collesano (G.M. n.2 del 15.01.2021), Geraci Siculo (G.M. n. 6 del 19.01.2021), Isnello (G.M. n.1 del 18.01.2021), Petralia Soprana (G.M. n.1 del 20.01.2021), Petralia Sottana(G.M. 04 del 19.01.2021), Polizzi Generosa (G.M. n. 158 del 17.12.2020), Scillato (G.M. n. 05 del 14.01.2021) e Sclafani Bagni (G.M. n.78 del 16.12.2020) secondo le caratteristiche e le modalità riportate anche nel capitolato speciale d'appalto.

5.2. Considerato quanto sopra, in assenza di magazzino nel raggio dei 20 km e/o per ordini superiori ai 500,00 euro, l'aggiudicatario si impegna a consegnare il materiale, indipendentemente dall'importo dell'ordine, a proprie spese, presso le sedi dei succitati 11 comuni aderenti all'Accordo Quadro.

5.3. Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale che verrà acquistato, l'offerta economica della ditta aggiudicataria dovrà indicare la percentuale unica di ribasso per ogni tipologia di contatore da acquistare.

5.4. Revisione dei prezzi: Fermo restando gli sconti offerti in sede di gara, applicabili per tutta la durata di validità dell'AQ, i prezzi offerti rimarranno invariati per tutta la durata del presente AQ.

ART. 6 – Durata dell'Accordo Quadro / Appalto Specifico e/o ordine di fornitura

6.1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata quadriennale decorrenti dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell'Accordo.

6.2. L'Unione dei Comuni "Madonie" si riserva altresì, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016.

6.3. Si precisa, inoltre, che le attività riferite al presente AQ sono assegnate all'Unione dei Comuni "Madonie" fino al 31/12/2025 e, pertanto, le attività oggetto del presente appalto potrebbero concludersi in quella data senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo pretendere la restante parte delle somme di cui al precedente art.4.

6.4. Con la sottoscrizione del presente atto, la ditta appaltatrice si obbliga a garantire sin da ora le prestazioni fino alla scadenza dell'AQ sulla base di quanto già determinato nella tabella contenuta al precedente Art.4.

ART. 7 - Corrispondenza ed Elezione di Domicilio

7.1. Le eventuali comunicazioni alla Unione dei Comuni "Madonie" dovranno riportare nella prima pagina gli estremi di riferimento del presente contratto (es. numero di Contratto, data di emissione, oggetto).

7.2. Le Parti convengono, altresì, che le comunicazioni connesse al presente contratto dovranno essere inviate ai seguenti destinatari:

- per l'Unione dei Comuni "Madonie":

- Responsabile del Settore Tecnico – Responsabile Unico del Procedimento in fase di Esecuzione: PhD. Ing. Pietro Conoscenti - indirizzo PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it

- La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede legale: Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA) PEC:

unionemadonie@pec.comeg.it per la corrispondenza in fase di esecuzione del contratto.

- Per l'Appaltatore:

- Referente per la gestione del contratto:
- Ai fini del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in: .
- Pec:

7.3. Eventuali cambiamenti di detto domicilio dovranno essere comunicati a mezzo PEC alla Stazione Appaltante.

7.4. E' inteso che tutte le comunicazioni inoltrate al Referente per la gestione del contratto sono da intendersi valide ed efficaci.

ART. 8 - Obblighi derivanti dal presente contratto

8.1. Con l'aggiudicazione e stipula dell'Accordo Quadro la ditta appaltatrice si impegna a:

- a) osservare tutte le condizioni indicate nel presente contratto e nei suoi allegati;
- b) fornire, nei tempi richiesti, tutta la documentazione che l'Unione dei Comuni "Madonie" voglia verificare;
- c) fornire, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Contratto, la cauzione definitiva secondo le modalità indicate all'art. 13;
- d) garantire la fornitura oggetto dell'appalto in conformità con tutto quanto disposto dal C.S.A. e con quanto offerto in sede di gara;
- e) adempiere nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per tutta la durata del presente Accordo Quadro;

f) adempiere a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni);

g) osservare tutte le norme relative all'assunzione della manodopera e in particolare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 3 co.4 della legge n° 68/1999 e della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°1238/M20 del 20/07/2001;

h) adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.);

ART. 9 - Appalto Specifico e/o Ordinativo di Fornitura

9.1. L'Ordine di Fornitura è il documento mediante il quale gli 11 comuni aderenti regolano i rapporti con il Fornitore. In particolare, sulla base del presente accordo quadro, sarà onere dei singoli comuni, emanare un ordinativo e/o ordine di lavoro, anche a mezzo mail, che dettagli la tipologia delle forniture, il numero di pezzi, il marchio di riferimento e, ove possibile, il codice definito dalla casa madre.

9.2 A seguito della ricezione dell'Autorizzazione a procedere, a firma del DEC, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi il fornitore dovrà rendere disponibile la merce per l'eventuale ritiro da parte del personale degli 11 comuni aderenti e/o la consegna presso una delle sedi dei Comuni sopra elencati che il DEC vorrà indicare sull'ordine di Fornitura.

9.3. La Unione dei Comuni "Madonie" ed i comuni aderenti, si riservano la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza dei quantitativi e delle caratteristiche del materiale consegnato rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo. Resta inteso che

l'Unione dei Comuni "Madonie" ed i singoli comuni, hanno la piena facoltà di rifiutare il materiale che, anche ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato, e di chiederne la sostituzione a spese e cura del fornitore. Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per incompatibilità con le apparecchiature esistenti ed oggetto dell'intervento da parte delle maestranze della società.

9.4. Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro 7 (sette) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, i comuni aderenti potranno acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente, trattenendola sui crediti dell'aggiudicatario. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi. Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente. Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e, in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'Unione dei Comuni "Madonie" e/o dei comuni aderenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

ART. 10 – Pagamenti e fatturazione

10.1. I pagamenti concernenti le forniture svolte dall'Appaltatore sono

subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità

contributiva previdenziale e assistenziale del medesimo - D.U.R.C.

10.2. Il pagamento del corrispettivo sarà compiuto previo accertamento da

parte del Responsabile del Procedimento della perfetta erogazione delle

prestazioni e su giusta certificazione rilasciata dal DEC.

10.3. L'Impresa aggiudicataria a termine di ciascun lotto fornitura, emetterà la

fattura riportante:

a) il riferimento all'ordinativo/ordine di forniture emesso dai comuni

aderenti;

b) data di consegna e riferimenti ddt;

c) elenco dei prodotti consegnati;

d) quantità;

e) codice di riferimento della casa madre;

f) prezzo di listino casa madre di riferimento;

g) sconto applicato

h) l'aliquota IVA come per legge;

10.4. In sede di liquidazione del fatturato, verranno recuperate le spese di

bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali

penali per ritardata consegna.

10.5. Il pagamento delle attività rese sarà eseguito a 60 giorni d.f.f.m. La fattura

deve riportare il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento, mese di

riferimento, deve essere corredata dal ddt regolarmente sottoscritto dal

referente di uno dei comuni aderenti che ha accettato la merce in fase di

consegna e relativo certificato di regolare esecuzione redatto dal DEC e

secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto. L'importo fatturato deve corrispondere a quello riportato nel predetto certificato. I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge 136/2010.

10.6. La fattura, corredata dal certificato rilasciato dal DEC, dovrà essere intestata al comune che avrà emesso l'Ordine n di Fornitura.

10.7. Codice Univoco Fatturazione Elettronica: quello del Comune che avrà emesso l'ordine di fornitura.

10.8. Eventuali contestazioni in merito alle attività rese sospenderanno i termini di pagamento.

ART. 11 – Penalità

11.1. Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, l'Unione dei Comuni "Madonie" e/o il comuen che ha emesso l'ordinativo di fornitura, avranno la facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari al 1 per cento dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

11.2. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 10 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al decimo, il presente Accordo quadro e/o i singoli contratti esecutivi potranno essere risolti unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della

Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, salvo il risarcimento del maggior danno.

11.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati alla Società per iscritto come meglio dettagliato ai punti successivi del presente articolo.

11.4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi. In caso di applicazione delle penali l'importo delle stesse sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà dell'Unione dei Comuni "Madonie" rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione.

11.5. Ove le irregolarità e/ inadempienze e comunque i disservizi, oggetto delle elencate penalità, fossero reiterate in modo da determinare un carattere di gravità per l'Unione dei Comuni "Madonie", è riservata a questa, ferma la possibilità di risolvere il contratto la facoltà di adottare i provvedimenti ritenuti più utili alla regolare esecuzione dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese e i danni conseguenti.

11.6. Al fine dell'applicazioni delle indicate penali, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto (DEC) formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

11.7. Il Responsabile unico del Procedimento, in fase di esecuzione, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine a tal fine assegnato dispone, per conto dell'Unione dei Comuni "Madonie", l'applicazione delle citate penali mediante la decurtazione del relativo importo dalle fatture e/o rivalendosi sulla cauzione definitiva.

ART. 12 – Subappalto e Divieto di cessione del Contratto

12.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente contratto.

12.2. L'Appaltatore non potrà cedere, neanche parzialmente, il presente Contratto a terzi pena la risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 13 - Cauzione Definitiva

13.1. L'Appaltatore, a proprie spese, ha costituito, una fideiussione con un "capitale garantito" di €. _____ a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti ai sensi degli artt. 93 e 103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al % del valore del lotto aggiudicato (€. XXXXXX) pagato in forma ridotta per il possesso di certificazioni (riduzione del 50% per possesso certificazione ISO 9001) ex artt. 93 co.7 e 103 co.1 del DLgs. 50/2016, che si allega al presente atto (Allegato B).

13.2. La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto e comunque fino all'emissione da parte del DEC, dell'attestazione di regolare esecuzione.

13.3. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la Stazione

Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'Appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

13.4. In caso di escussione della cauzione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

13.5. La cauzione sarà svincolata entro due mesi dal termine del contratto, su richiesta scritta dell'Appaltatore. Fermo restando l'obbligo di adempiere alle Forniture oggetto del presente Accordo Quadro in ottemperanza di tutte le regole e le leggi vigenti in materia e del buonsenso in modo da dare luogo ad una buona esecuzione della Fornitura, l'avvenuto deposito della cauzione sarà condizione necessaria per l'effettuazione di qualsiasi pagamento l'Appaltatore.

13.6. E' esclusa qualsiasi anticipazione sugli importi dell'Appalto.

ART. 14 – Assicurazioni e Responsabilità

14.1. L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli arrecati a terzi, all'Unione dei Comuni "Madonie" e ai Comuni interessati dal presente contratto in conseguenza dell'esecuzione della Fornitura e delle attività connesse, sollevando l'Unione dei Comuni "Madonie" nonché i relativi Comuni aderenti da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto l'aggiudicatario è dotato di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi che si allega (vedi allegato D).

14.2. Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la

Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti e a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi (allegato E), intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

14.3. L'appaltatore dichiara ed accetta:

a) ESTENSIONE QUALIFICA DI TERZI a maggior precisazione e a parziale deroga previste dalle norme in materia, nel novero di TERZI, sono compresi i committenti ed i propri funzionari , dipendenti, dirigenti, amministratori, rappresentanti ecc;

b) RINUNCIA ALLA RIVALSA la società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso i soggetti di cui al punto sopra (ESTENSIONE DI QUALIFICA DI TERZI);

14.4. Restano ad esclusivo carico dell'appaltatore

a) tutti gli scoperti e/o franchigie e/o relativi minimi di scoperto;

b) tutti i danni al committente e/o terzi che dovessero eccedere i massimali previsti dalle polizze;

c) tutti i danni al committente e/o terzi che dovessero eccedere i massimali previsti dalle polizze;

d) tutte le responsabilità, civili e/o penali, che dovessero derivare dal presente appalto manlevando in ogni caso il committente ed i propri amministratori, dirigenti e/o dipendenti.

14.5. Resta inteso in ogni caso che qualsiasi eventuale costo derivante da quanto sopra dovesse essere sostenuto per legge dal committente sarà trattenuto dai successivi pagamenti in favore dell'Appaltatore.

ART. 15 – Risoluzione del Contratto

15.1. Il contratto si risolve di diritto:

- a) per motivi d'interesse pubblico, specificamente motivati nel provvedimento di risoluzione del contratto;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita delle forniture;
- c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di presentazione dell'offerta ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) qualora vengano meno i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) quando l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
- f) in caso di subappalto non autorizzato;
- g) nel caso del mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
- h) nel caso di un qualsiasi inadempimento (anche lieve) del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs.81/08 e s.m.i..

15.2. E' espressamente convenuto che il contratto si risolva nell'ipotesi in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento,

alla stipula e all'esecuzione del contratto, sopravvenga l'applicazione di una misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

15.3. L'Unione dei Comuni "Madonie" avrà, altresì, facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 Codice Civile mediante PEC (Posta elettronica certificata) previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza necessità di altri adempimenti, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione delle Forniture;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle Forniture;
- c) sospensione delle Forniture e mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del contratto, subappalto delle Forniture senza preventiva autorizzazione scritta della Unione dei Comuni "Madonie";
- e) ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l'altra Parte non adempia a una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non badi a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere;
- f) qualora l'inadempienza sia imputabile all'Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, l'Unione dei Comuni "Madonie" avrà la

facoltà di intimare l'immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all'Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data dell'inadempimento e/o interruzione della fornitura in oggetto;

15.4. In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della quota di Fornitura regolarmente svolta e sarà responsabile del danno che provenisse alla committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o l'individuazione di nuovi fornitori sul mercato.

15.5. Nelle ipotesi in precedenza menzionate, il Responsabile del Procedimento formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

15.6. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, in altre parole, scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Unione dei Comuni "Madonie", su proposta del Responsabile del Procedimento del contratto, dispone la risoluzione del contratto che sarà dichiarata con regolare e motivato provvedimento. La liquidazione del credito all'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

15.7. Per provvedere alle spese per la prosecuzione della Fornitura, la Unione dei Comuni "Madonie" potrà avvalersi della cauzione dell'Appaltatore, e delle somme da liquidarsi a credito dell'appaltatore.

15.8. Senza pregiudizio per quanto precede, l'Unione dei Comuni "Madonie",

previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà dichiarare risolto il contratto

nel caso in cui accada una delle seguenti ipotesi:

a) l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e

la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento della

Fornitura oggetto del contratto;

b) l'Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni

(inclusi i crediti) di cui al contratto senza la preventiva comunicazione

alla Unione dei Comuni "Madonie" e l'assenso di quest'ultima.

15.9. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo

dell'Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si

applicheranno le seguenti previsioni:

a) l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività

connesse alle Fornitura oggetto del contratto, anche se svolti da terze

persone, garantendo la sicurezza dei depositi messi a disposizione

della SA e concludendo le attività in modo da non recare danni alla

Napoli Servizi né a terzi interessati;

b) la Unione dei Comuni "Madonie" avrà la facoltà di affidare l'Appalto

all'impresa che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di

aggiudicazione dell'Appalto.

ART. 16 – Recesso dal Contratto

16.1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto di appalto sarà risolto e

tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza

dichiarativa di fallimento, fatte salve però per la Stazione Appaltante le

ragioni d'indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo di pegno sulla cauzione.

16.2. E' facoltà della Stazione Appaltante di riservarsi di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi all'Appaltatore a mezzo PEC (Posta elettronica certificata). L'Unione dei Comuni "Madonie" ha diritto nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

16.3. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della committente delle Forniture regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni nuovo compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 17 – Protezione dei dati personali

17.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione alle attività manutentive fornite all'Unione dei Comuni "Madonie"., adotterà le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni eventualmente oggetto di trattamento, osservando le condizioni di seguito riportate. In particolare:

- a) effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con l'Unione dei Comuni "Madonie" e strettamente necessarie per dare esecuzione alle attività oggetto del presente contratto;
- b) osserverà gli obblighi derivanti dall'appalto svolto predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per

garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati.

c) avvertirà l'Unione dei Comuni "Madonie" di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione dell'appalto, possa aver causato l'alterazione dei dati ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

18.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187

nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

18.3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

18.4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, darne immediata evidenza alla Unione dei Comuni "Madonie", eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 19 – Registrazione e spese

19.1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto ed al suo perfezionamento, nonché tutte le spese, imposte, i diritti di segreteria e le tasse presenti o future, nessuna eccettuata ed esclusa, relative e conseguenti all'appalto oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo provvederà a far recapitare copia registrata del presente contratto alla Stazione Appaltante.

19.2. A carico dell'aggiudicatario restano, altresì, le spese di pubblicazione della procedura di gara.

a) Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui all'art. 73, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, pari a € (euro /00) oltre IVA, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Unione dei Comuni "Madonie" entro il termine di trenta giorni dall'emissione della relativa fattura da parte di Unione dei Comuni "Madonie".

19.3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto oggetto del presente bando, nessuna eccettuata ed esclusa.

19.4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese relative alla stipula di nuovi contratti, conseguenti all'estensione o riduzione delle prestazioni.

ART.20 - Adempimenti in Materia Antimafia e in Materia Penale

20.1. Ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n°159, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli inadempimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 84, comma 2 del D. L.vo n°159/11, in base alla richiesta d'informazione, perpetrata da questa S.A., sulla piattaforma SINCEANT (artt. 87 e 90 D. L.vo 159/11).

20.2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o Società partecipate, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. L.vo n°231 del 8/06/2001;

20.3. Le dichiarazioni sono state assunte al prot. della Unione dei Comuni "Madonie" con n° _____ in data _____

ART. 21 – Foro competente

21.1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro / Appalti Specifici e/o ordini di fornitura da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.1341 del Codice Civile, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e comunque di ogni profilo inerente l'oggetto del contratto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto.

21.2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo e dei risultati ricercati.

21.3. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Termini Imerese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal regolamento d'interessi predisposto dalle parti, nei documenti della legge di gara, si farà riferimento alla disciplina normativa applicabile in ragione della natura e dell'oggetto del contratto.

Il presente atto, letto, confermato e bollato e qui firmato dalle parti, la cui lettura viene omessa su concorde ed espressa rinuncia dei componenti, i quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del contenuto del medesimo. -----

La Segretaria dell'Unione Madonie Ufficiale Rogante, ha ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti

informatici su nr. _____ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su due facciate, di cui occupa _____ intere facciate, viene letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati, dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti.

Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016. -----

A conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.1 comma 1, lett.s) del D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), come modificato all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L'Amministrazione appaltante

La Società Appaltatrice

Phd Ing. Conoscenti Pietro _____

(F.to in Modalità elettronica)

Il Segretario Comunale

(Dott./ssa _____)

(F.to in Modalità elettronica)